

I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO E
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO**
(Art. 17, legge regionale 29 luglio 1996, n. 59)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14 del 29.4.2010

Titolo I
FINALITA'

Art. 1
Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 29.7.1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET", e sue successive modificazioni ed integrazioni, in conformità con quanto stabilito dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al DPGR 24 marzo 2010, n. 33/R, il presente regolamento disciplina:
 - a) i requisiti e le modalità per l'accesso all'impiego presso l'IRPET;
 - b) la tipologia dei procedimenti di selezione;
 - c) il contenuto dei bandi di selezione;
 - d) la composizione delle commissioni di selezione ed i relativi compensi;
 - e) le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni;
 - f) gli adempimenti delle commissioni di selezione;
 - g) la formazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre il conferimento di borse di studio per attività di formazione e specializzazione presso l'IRPET.

TITOLO II
MODALITA' DI ACCESSO ALL'IMPIEGO

Art. 2
Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale presso l'IRPET avviene con contratto individuale di lavoro:
 - a) tramite procedure selettive, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato;
 - b) mediante avviamento a selezione, tramite i servizi per l'impiego ai sensi della normativa vigente, per il personale da inquadrare nelle categorie A e B, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;
 - c) con le modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie;
 - d) mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni, che ne facciano domanda.
2. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale. L'IRPET, su domanda del dipendente assunto a tempo parziale, può procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nel caso in cui sia vacante e disponibile un posto di pari categoria. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non può essere presentata prima che siano trascorsi tre anni dalla data di assunzione.
3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è disciplinata dal regolamento di organizzazione dell'IRPET
4. L'accesso alle categorie fino alla D può avvenire anche mediante contratti di formazione e lavoro, ai sensi della normativa vigente e di quanto in materia previsto dai contratti collettivi di lavoro del comparto, nonché sulla base delle ordinarie procedure pubbliche di reclutamento.

5. L'eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati all'IRPET ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è subordinato alla verifica da parte dell'Istituto del possesso dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello predetta norma.

Art. 3

Requisiti generali per l'accesso

1. Per accedere all'impiego presso l'IRPET è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
 - cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - maggiore età;
 - idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego;
 - titolo di studio prescritto dal bando.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, all'impiego presso l'IRPET a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.
3. Non possono accedere all'impiego presso l'IRPET coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.
4. Il Direttore dell'IRPET valuta, nei confronti di coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, comma primo, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), la proporzione tra la gravità del comportamento che ha determinato la decadenza e il divieto di concorrere all'impiego presso l'IRPET, fatti salvi i casi in cui il dipendente abbia prodotto documenti falsi o abbia dichiarato falsamente il possesso di titoli di studio.

Art. 4

Titoli di studio

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego presso l'IRPET sono i seguenti:
 - a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - b) categoria B: licenza della scuola dell'obbligo e abilitazione ovvero specializzazione professionale se richieste
 - c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) categoria D:
 - profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D1: laurea o laurea magistrale, come disciplinate dall'ordinamento vigente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere;
 - profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D3: laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, ovvero titolo equivalente, fatto salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere.
2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31.12.1962, n. 1859.
3. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri della U.E. sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale.

4. I bandi di selezione per la categoria B possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di specializzazione professionale, che la stessa sia acquisibile anche attraverso esperienze di lavoro.

Art. 5
Modalità per l'accesso

1. Il personale da inquadrare nelle categorie A, B, C, e D viene reclutato mediante:
 - a) selezione per esami;
 - b) selezione per titoli ed esami;
 - c) selezione per titoli;
 - d) selezione per corso-concorso;
2. Le procedure di selezione sono indette con determinazione del Direttore dell'IRPET e devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.
3. Gli organi e le strutture dell'IRPET preposti alla gestione delle procedure di reclutamento del personale sono autorizzati a trattare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure suddette, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati medesimi.

Art. 6
Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuare mediante richiesta alla Sezione circoscrizionale territorialmente competente, può aver luogo per il reclutamento del personale della categoria A e della categoria B, mediante prove di idoneità effettuate da apposita commissione.
2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sue successive modifiche ed integrazioni, le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell'invaldità con le mansioni da svolgere.
3. I candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito negativo non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

Art. 7
Accesso alla qualifica dirigenziale

1. I dirigenti dell'IRPET appartengono ad un'unica qualifica.
2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di selezione, secondo le modalità indicate al precedente articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), cui possono partecipare:
 - a) i dipendenti a tempo indeterminato dell'IRPET o di altre pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano

- compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria professionale immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale, considerando utili a tale fine anche gli anni in cui i predetti dipendenti abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche;
- b) i dipendenti di enti pubblici economici o di aziende private, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno tre anni.

Art. 8

Graduatorie delle selezioni pubbliche

1. Le graduatorie delle selezioni pubbliche sono pubblicate sul BURT e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
2. Le graduatorie delle selezioni pubbliche restano aperte per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione, fatta eccezione per le graduatorie delle selezioni per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, che restano aperte per diciotto mesi.
3. Le graduatorie possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste dalla legge, per gli ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili nel periodo di validità delle stesse.
4. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. Tale utilizzazione cessa al termine di un solo scorrimento completo di ciascuna graduatoria. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.
5. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.
6. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con IRPET e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dalla Regione Toscana, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.
7. L'IRPET può, d'intesa con gli enti e le amministrazioni di cui al comma 6, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dagli stessi per le assunzioni di proprio personale qualora l'Istituto non abbia a disposizione proprie graduatorie relative alla stessa categoria e profilo professionale.

Art. 9

Mobilità, comando e distacco.

Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione

1. L'IRPET può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria o a qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. L'IRPET può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre pubbliche amministrazioni, su richiesta di queste.
3. Il personale dell'IRPET può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri finanziari connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale dell'IRPET funzionalmente opera. Il comando è disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.
4. L'IRPET può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni ed in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio dell'IRPET.
5. L'IRPET, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il proprio personale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d'intesa con l'amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.
6. L'IRPET, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell'ente di provenienza del personale distaccato.
7. Il dipendente dell'IRPET assunto con rapporto a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa senza assegni al fine di instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione, nei casi previsti dai CCNL o da specifiche disposizioni normative nazionali, previa intesa scritta tra gli enti.
8. I dipendenti dell'IRPET possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni qualora vengano assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti a contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), oppure per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata massima triennale presso le istituzioni dell'Unione Europea.

Art. 10

Assunzioni a tempo determinato

1. L'IRPET procede ad assunzioni di personale con rapporti di lavoro a tempo determinato nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e contrattuali in materia. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale.
2. Le selezioni del personale da assumere a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:
 - a. per il personale da reclutare nelle categorie A e B, mediante avviamento a selezione tramite i servizi per l'impiego previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;
 - b. per il personale da reclutare nelle categorie C e D, mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami, previo avviso pubblico, distinte per profili professionali.

3. Nel caso di selezioni per soli titoli, l'IRPET, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell'idoneità dei candidati ai fini della formazione della graduatoria. La verifica dell'idoneità non comporta valutazione comparativa.
4. L'assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private è subordinata alla presentazione delle relative dimissioni.
5. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato hanno validità triennale.
6. Le assunzioni di personale a tempo determinato possono essere effettuate attingendo dalle graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato. Al termine dello scorrimento completo di ciascuna graduatoria la stessa non può più essere utilizzata a tal fine.
7. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie a tempo indeterminato che rinunciano all'assunzione a tempo determinato restano collocati nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato.
8. Le graduatorie a tempo determinato, nell'ambito della loro validità triennale, possono essere scorse più volte fino all'entrata in vigore delle nuove, salvo il divieto di procedere all'assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per più di una volta.
9. Qualora per la copertura del posto a tempo determinato sia necessaria una particolare professionalità in relazione ai compiti da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per soli titoli può avvenire sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio tra quelli previsti dal bando o di un altro specifico requisito, nel rispetto dell'ordine delle stesse.
10. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria dell'IRPET che presta servizio a tempo determinato presso l'Istituto in quanto assunto da altra graduatoria dell'IRPET, mantiene il proprio posto nella graduatoria, ma può essere nuovamente chiamato dalla medesima solo al termine del rapporto di lavoro in essere.
11. L'IRPET può consentire l'utilizzo da parte della Regione e degli altri enti dipendenti delle graduatorie predisposte dall'Istituto per le assunzioni a tempo determinato, esclusivamente per esigenze eccezionali.

Art. 11
Selezione per esami

1. Per la copertura di posti di categoria inferiore alla D, il bando di selezione può stabilire che la prova scritta consista in una prova a carattere teorico-pratico o in una serie di test, unitamente o disgiuntamente a quesiti, da risolvere in un tempo predeterminato, tendenti ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati.
2. Per la copertura di posti di categoria D, il bando può stabilire che la prova scritta abbia carattere teorico-pratico o consista in una serie di test o di test e quesiti a risposta sintetica.
3. Qualora la prova si svolga sotto forma di test, è consentito il ricorso a ditta specializzata. I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati; in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la predisposizione degli elaborati unitamente o

disgiuntamente alla valutazione dei test. La ditta deve procedere in modo da garantire segretezza e imparzialità.

4. Per particolari professionalità il bando di selezione può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.

Art. 12

Selezione per titoli ed esami

1. Nei casi in cui l'accesso all'impiego avvenga mediante selezione per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.
2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della prova orale medesima.
3. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore ad un terzo; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 13

Selezione per soli titoli

1. Nelle selezioni per soli titoli, i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per categorie, sono indicati nel bando.

Art. 14

Corso-concorso

1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce, in base alla categoria ed al profilo professionale relativi ai posti da ricoprire, le tipologie di selezione.
2. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti del corso medesimo, procede ad esami scritti ovvero ad esami scritti e orali ed alla predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorato fino ad un massimo del 100%, è stabilito dal bando di selezione.
4. Ai partecipanti al corso, ad esclusione dei dipendenti dell'IRPET, può essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50 per cento dello stipendio mensile lordo previsto per la categoria oggetto del corso-concorso.
5. Ai dipendenti dell'IRPET a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non può comunque

determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario d'obbligo.

Art. 15
Prove preselettive

1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità, l'IRPET, con determinazione del Direttore, può procedere alla preselezione dei candidati mediante il ricorso a test selettivi o a prove psico-attitudinali. La predisposizione delle prove preselettive, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, può essere affidata a ditte specializzate, che operano sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice.
2. Per motivi di celerità delle procedure, l'IRPET può indicare nel bando il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.
3. Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda.
4. Al termine della preselezione la commissione comunica l'esito della prova al Direttore dell'IRPET, che procede con determinazione all'ammissione dei candidati alle prove d'esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.

Art. 16
Categorie riservatarie e preferenze

1. Nei bandi di selezione le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.
2. Se in relazione a tale limite è necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. A parità di merito, i titoli di preferenza seguono il seguente ordine di priorità:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno, presso l'IRPET;
 - r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - s) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
4. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato servizio, senza aver riportato sanzioni disciplinari, nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla più giovane età.

TITOLO III PROCEDURA CONCORSUALE

Art. 17 Bando di selezione

1. Il bando di selezione deve indicare i requisiti generali ed i titoli di studio necessari per l'accesso all'impiego, ed ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile relativamente all'ammissione alla selezione ed all'esecuzione della procedura concorsuale.
2. Il bando deve inoltre indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale. Deve inoltre contenere il riferimento alla legge 10.4.1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165.
3. Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Art. 18 Domanda di ammissione alla selezione

1. Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice ovvero utilizzando, anche in copia fotostatica, il modulo allegato al bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
 - a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
 - b) di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero la cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea, purché con un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali;
 - c) il godimento dei diritti politici; per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza;
 - d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola o istituto o università che lo ha rilasciato;
 - e) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso;
 - f) di non essere stato destituito dall'impiego, o licenziato oppure dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che

- l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;
 - h) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
 - i) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi;
 - j) l'indirizzo presso il quale devono pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale e del recapito telefonico; i candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali, successive variazioni dei suddetti dati;
 - k) che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sono documentabili.
2. I candidati riconosciuti con handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fanno esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
 3. La domanda di ammissione deve essere firmata in calce dal candidato, pena l'esclusione dalla selezione.
 4. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 5. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli, i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale, ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiara che la copia fotostatica è conforme all'originale. I titoli e le documentazioni prodotte nei termini suddetti devono essere documentabili.
 6. In caso di presentazione della domanda di ammissione alla selezione in via telematica, le pubblicazioni e gli altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti con modalità informatiche ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
 7. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai titoli posseduti non è soggetta ad autenticazione quando la predetta dichiarazione sia inclusa nella domanda di ammissione alla selezione, ovvero ad essa allegata e presentata direttamente al dipendente incaricato a riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità o di riconoscimento del candidato, in corso di validità. Sono ritenuti validi solamente i documenti di identità o di riconoscimento provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione. Qualora, nei casi richiesti, non venga prodotta copia del documento di identità, il candidato verrà ammesso al concorso, ma non si procederà alla valutazione dei titoli e/o delle pubblicazioni.
 8. Non saranno tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengano all'IRPET oltre il termine di scadenza del bando.

Art. 19

Presentazione della domanda di ammissione alla selezione

1. Le domande di ammissione alla selezione e l'eventuale documentazione allegata sono presentate con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dal bando. Può essere consentita la presentazione della domanda a mano secondo le modalità previste dal bando.
2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul BURT. Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda non sono ammessi alla selezione.

Art. 20

Ammissione alla selezione

1. Il provvedimento di ammissione alla selezione è adottato dal Direttore dell'IRPET.
2. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.
3. L'ammissione dei candidati alla selezione è in ogni caso disposta con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. L'IRPET, con provvedimento motivato del Direttore, può disporre in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successiva all'espletamento delle prove d'esame, l'esclusione dei candidati dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
4. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità, il Direttore dell'IRPET può procedere all'ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda.
5. Il bando di selezione può disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione si intendono tacitamente ammessi alla prima prova di selezione, e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario indicati nel bando.
6. Al termine della prima prova d'esame, la commissione comunica l'esito della stessa al Direttore dell'IRPET, che procede con determinazione all'ammissione dei candidati alla prova successiva sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle prove preselettive di cui all'art. 15

Art. 21
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni, che possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall'articolo 15 sono nominate con determinazione del Direttore dell'IRPET.
2. Le commissioni sono composte da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente ed in tal caso uno dei membri supplenti di cui al comma 3 integra la commissione.
3. Con il provvedimento di cui al precedente comma 1, è altresì nominato un supplente, in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi. Il supplente partecipa alle sedute delle commissioni senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato solo nell'ipotesi di assenza o di impedimento di uno degli effettivi che viene sostituito, su indicazione del presidente della commissione, dal supplente.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'IRPET di categoria non inferiore alla categoria C, nominato dal Direttore dell'Istituto. In caso di assenza, per motivi di forza maggiore, del segretario della commissione in una seduta di svolgimento di prove concorsuali, lo stesso è sostituito dal membro supplente, su indicazione del presidente.
5. Alle commissioni possono partecipare per gli esami di lingua straniera e per materie speciali membri aggiunti che presenziano obbligatoriamente ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza.
6. La composizione delle commissioni è determinata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 35, terzo comma, lett. e), del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato a donne.
7. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella relativa al posto per il quale la selezione è bandita.
8. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni di concorso.
9. Qualora sia ritenuto necessario, viene costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti dell'IRPET, che collabora con la commissione esaminatrice per tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Qualora il numero dei candidati ammessi superi le cento unità, il Direttore dell'IRPET può attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato, in base alle disposizioni impartite dal Direttore
9. La commissione costituita per i fini di cui al comma 5 del precedente articolo 2 verifica il possesso dei requisiti attinenti al posto da coprire sulla base del curriculum del dipendente assegnato e eventualmente di un colloquio. La commissione è composta dal Direttore dell'IRPET, dal dirigente responsabile della struttura cui afferisce il posto da coprire e da altro componente scelto dal Direttore.

Art. 22
Sottocommissioni di esame

1. Qualora i candidati ammessi al concorso superino le duecentocinquanta unità, il Direttore dell'IRPET, su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni costituite con le stesse modalità previste per la commissione. In tal caso, i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati, sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.
2. Le sottocommissioni provvedono all'assistenza alle prove scritte e pratiche, all'esame dei risultati delle stesse ed all'espletamento delle prove orali.
3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria ai sensi del precedente art. .

Art. 23
Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni

1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei concorrenti, il termine per la conclusione dei propri lavori. Il termine è pubblicato sul sito informatico dell'IRPET.
2. Il bando di selezione stabilisce i termini massimi di conclusione dei lavori della commissione.
3. L'inosservanza dei termini deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore dell'IRPET.

Art. 24
Adempimenti della commissione esaminatrice

1. La commissione, con la presenza di tutti suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove ed a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Per la valutazione delle prove la commissione delibera a maggioranza di voti palesi. Non è ammessa l'astensione.
3. Il segretario redige il verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.
4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.
5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni, ma è tenuto a firmare il verbale. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel verbale, che trasmette immediatamente al Direttore dell'IRPET, il quale con provvedimento motivato dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte salve le operazioni concorsuali già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione nella sua nuova composizione.

6. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione presso l'IRPET per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 25

Compensi spettanti ai componenti di commissioni

1. Ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici è corrisposta, una indennità di funzione in misura non superiore ai seguenti importi:
 - a) euro 700,00, per concorsi fino a 50 candidati ammessi;
 - b) euro 1.000,00, per concorsi fino a 150 candidati ammessi;
 - c) euro 1.500,00, per concorsi con oltre 150 candidati ammessi.
2. Ai dipendenti dell'IRPET, le suddette indennità sono corrisposte con le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi a dipendenti IRPET, vigenti nel tempo.
3. L'ammontare dell'indennità è determinato dal Direttore tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e l'indennità è corrisposta in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti e il segretario hanno partecipato.
4. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi del precedente articolo 22, le indennità di cui al primo comma del presente articolo sono attribuite ai componenti delle medesime, con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.
5. Ai componenti del comitato di vigilanza di cui al comma 9 del precedente articolo 21, spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza; al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.
6. Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate, alle condizioni e con le modalità previste per i dipendenti dell'IRPET di pari categoria o qualifica.
7. Il Consiglio di Amministrazione dell'IRPET, con proprio atto, può adeguare gli importi di cui al presente articolo con cadenza biennale.

Art. 26

Diario delle prove

1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione non meno di dieci giorni prima della data delle prove medesime .

Art. 27

Comunicazione dell'esito delle prove scritte

1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati la loro ammissione o non ammissione alla prova orale ed il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'IRPET.

Art. 28

Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali

1. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altre cause di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena l'esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione. La commissione esaminatrice, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare i candidati interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.
2. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La proroga è concessa su richiesta dell'interessata, previa comunicazione al presidente della commissione, da effettuare, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione esaminatrice entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista. Il periodo di proroga non può essere superiore, in alcun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione della gravidanza.
3. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita fiscale nei confronti dei candidati di cui ai precedenti comma.

Art. 29

Modalità organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali

1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono individuate le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con particolare riferimento a:
 - a. determinazione delle prove scritte;
 - b. comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte;
 - c. svolgimento delle prove scritte, delle prove orali e di altre prove;
 - d. punteggio delle singole prove e punteggio finale;
 - e. ritiro della documentazione prodotta dai candidati.

Art. 30

Formazione della graduatoria

1. Espletate le prove, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, e trasmette i verbali al Direttore dell'IRPET, che, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, applicando eventuali diritti di riserva di posti, di precedenza e di preferenza.
2. Qualora riscontri irregolarità, il Direttore rinvia motivatamente gli atti alla commissione esaminatrice. La commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità

segnalate, assume le decisioni conseguenti, provvedendo a modificare gli atti, ovvero confermandoli motivatamente, e li trasmette poi definitivamente al Direttore.

3. La graduatoria approvata è pubblicata sul BURT; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. La graduatoria è approvata sotto la condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati nella stessa inclusi, dei requisiti per l'accesso all'impiego presso l'IRPET, con le modalità di cui al successivo articolo 31.
5. I candidati appartenenti a particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali, che hanno conseguito l'idoneità, vengono inclusi nella graduatoria purché risultino in possesso dei requisiti previsti dalle suddette leggi, sia alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia alla data dell'immissione in servizio.

Art. 31

Accertamento dei requisiti per l'accesso all'impiego

1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente struttura dell'IRPET a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente articolo 18.
2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere confermate qualora le stesse sostituiscano atti la cui validità temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere nuovamente confermate quando i requisiti dalle stesse certificati devono essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda di ammissione alla selezione che al momento dell'assunzione.
4. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'IRPET procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e fermo restando quanto disposto in materia di sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal successivo art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 4 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'impiego.
6. I vincitori del concorso, prima dell'immissione in servizio, possono essere sottoposti a cura dell'IRPET a visita medica tendente ad accertarne l'idoneità fisica al servizio al quale si riferisce il concorso.

Titolo IV

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

Art. 32

Principi generali di conferimento delle borse di studio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, terzo comma, lett. b), della legge regionale 29.7.1996, n. 59, l'IRPET procede al conferimento di borse di studio per attività formative e di specializzazione nell'ambito delle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.

2. Il numero, i programmi, la durata e l'ammontare delle borse di studio sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, nel rispetto dei compiti istituzionalmente assegnati all'IRPET, delle norme statali e regionali emanate in materia e dei vincoli di bilancio.
3. Il programma di attività relativo a ciascuna borsa di studio conferita è diretto da un responsabile scientifico, designato dal Direttore tra i dirigenti dell'IRPET o tra i ricercatori assunti a tempo indeterminato. Le modalità per il concreto svolgimento dell'attività di formazione correlato alle borse sono determinate dal responsabile scientifico, d'intesa con il Direttore.
4. Il pagamento della borsa sarà effettuato con la periodicità stabilita dal Direttore dell'Istituto, anche in relazione alla verifica dell'andamento dell'attività formativa svolta dal beneficiario della borsa. Sull'importo da corrispondere saranno operate le ritenute nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 33

Obblighi dell'assegnatario

1. L'attività borsistica è da intendersi a tempo pieno. Essa può comprendere attività di studio e ricerca presso altri enti, istituzioni ed organismi, qualora ciò sia considerato necessario per l'esecuzione del programma di formazione correlato alla borsa di studio conferita.
2. Il borsista decadrà dal godimento della borsa di studio e perderà ogni diritto:
 - a) qualora non inizi l'attività di formazione nel termine indicato nella lettera di notifica dell'esito della selezione;
 - b) in caso di gravi e ripetute mancanze di natura comportamentale, accertate dal responsabile scientifico della ricerca, ovvero dal Direttore;
 - c) nel caso sia accertato un irregolare svolgimento dell'attività di formazione cui è demandato, ovvero una insufficiente attitudine od interesse all'attività medesima;
3. La dichiarazione di decadenza, che avverrà con provvedimento del Direttore dell'IRPET, previo contraddittorio con il borsista, comporterà automaticamente la perdita del diritto alla riscossione della borsa, salvo il saldo degli eventuali diritti acquisiti.
4. Qualora il mancato regolare svolgimento dell'attività di borsa sia dovuto a certificati motivi di salute o ad altri gravi motivi la cui valutazione è demandata al Direttore, di concerto con il responsabile scientifico della ricerca, il borsista sarà tenuto a proseguire l'attività di borsa per un ulteriore periodo di durata pari a quella di accertata mancata attività.
5. L'interruzione volontaria anticipata da parte del borsista dell'attività correlata alla borsa di studio deve essere comunicata con congruo anticipo al responsabile della ricerca ed al Direttore. L'interruzione comporta la cessazione del pagamento della borsa dalla decorrenza della medesima, fatta salva la verifica, da parte del responsabile della borsa, dell'andamento dell'attività formativa al momento dell'interruzione.
6. Alla scadenza della borsa di studio gli assegnatari dovranno predisporre una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, che sarà vistata dal responsabile scientifico della ricerca e dal Direttore dell'IRPET.
7. Con l'accettazione della borsa di studio non verrà in alcun modo a costituirsi una posizione di diritto che possa essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l'IRPET o con altro ente o istituzione pubblica.

8. Al conferimento della borsa di studio, l'assegnatario dovrà stipulare polizza assicurativa contro gli infortuni di durata pari a quella della borsa di studio, riferita specificamente all'attività di formazione correlata alla borsa di studio conferita dall'IRPET, anche in sedi diverse da quella dell'Istituto.

Art. 34

Modalità di conferimento delle borse di studio

1. Il conferimento delle borse di studio avviene mediante selezione pubblica con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione dei programmi delle borse, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le procedure concorsuali sono indette con determinazione del Direttore.
3. Possono partecipare alle selezioni i candidati aventi i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - b) la maggiore età;
 - c) titolo di studio prescritto dal bando di concorso, con le eventuali limitazioni temporali riguardo la data di conferimento stabilite dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione dei programmi delle borse;
 - d) conoscenze linguistiche eventualmente prescritte dal bando di concorso.
4. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea possono conseguire la borsa di studio, a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso del colloquio d'esame. Per essi, l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.
5. Il conferimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato, con lo svolgimento in via continuativa e prevalente di attività autonoma e con la fruizione da parte del candidato di altre borse di studio od analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di durata della borsa conferita dall'IRPET.
6. Il Direttore, sentito il responsabile della ricerca, può autorizzare lo svolgimento da parte del borsista di attività occasionali, previa valutazione dei contenuti e delle caratteristiche di queste e della compatibilità con la regolare ed efficace esecuzione dell'attività di formazione correlata alla borsa.

Art. 35

Bando di selezione per il conferimento di borse di studio

1. Il bando di selezione per il conferimento di borse di studio deve contenere:
 - a) il numero, i programmi, la durata e l'ammontare delle borse di studio messe a concorso;
 - b) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per il conferimento delle borse;
 - c) i termini e le modalità della presentazione delle domande;
 - d) i criteri generali di valutazione ed i punteggi attribuibili ai titoli;
 - e) gli argomenti oggetto delle prove;
 - f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Il bando deve altresì indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale.
3. Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Art. 36

Commissioni esaminatrici per il
conferimento delle borse di studio

1. In via ordinaria, le commissioni esaminatrici nelle selezioni per il conferimento delle borse di studio sono composte da tre membri, fra i quali di diritto sono compresi il Direttore dell'IRPET, ovvero un suo delegato individuato tra i dirigenti dell'IRPET, con funzioni di presidente, ed il dipendente cui è stata attribuita la responsabilità scientifica del programma di ricerca relativo alla borsa di studio da conferire. Il terzo componente, in funzione di esperto, è nominato dal Direttore dell'IRPET. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione del livello di conoscenza delle lingue straniere, secondo quanto disposto dal precedente articolo 21, comma 5.
2. La composizione delle commissioni esaminatrici può essere modificata dal Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione dei programmi delle borse di studio, tenuto conto delle caratteristiche delle borse in conferimento.
3. Alle commissioni esaminatrici per il conferimento delle borse di studio si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, comma 6, non si applica, per la natura specifica dei concorsi oggetto delle presenti norme, il divieto di partecipazione ai rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Art. 37

Graduatoria delle selezioni per il
conferimento delle borse di studio

1. La graduatoria di merito dei candidati al conferimento delle borse di studio è approvata sotto la condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati nella stessa inclusi, dei requisiti richiesti per il conferimento di borse di studio presso l'IRPET. A tal fine, si applicano, per quanto compatibili, le modalità di cui al precedente articolo 31.
2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esito della selezione, il vincitore della selezione, o altro candidato utilmente collocato in graduatoria, dovrà far pervenire la dichiarazione di accettazione della borsa di studio alle condizioni prescritte dal presente regolamento e dal bando di selezione, nonché la dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non svolgere, dal momento dell'accettazione della borsa, alcuna attività di lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero prevalente e continuativa attività autonoma, e di non usufruire di altre borse di studio né di analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di durata della borsa conferita dall'IRPET. Dovrà essere inoltre unita copia della polizza assicurativa di cui al comma 8 del precedente articolo 33.
3. Il periodo di validità delle graduatorie è stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione dei programmi di formazione correlati alle borse, tenuto conto dei contenuti e delle caratteristiche dei programmi medesimi, nel rispetto dei principi di economicità, equità e pari trattamento e delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 38

Rinvio alle norme di legge e di regolamento

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Titolo, alle procedure per il conferimento delle borse di studio si applicano le norme disposte dal presente regolamento.

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Abrogazioni, norme transitorie e di rinvio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa di avere efficacia il regolamento per l'accesso agli impieghi e per il conferimento delle borse di studio presso l'IRPET, nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11 del 12.4. 2001 e modificato con deliberazioni n. 23 del 24.9.2001, n. 10 del 26.7.2004, n. 16 del 24.11.2005 e n. 10 del 12 giugno 2008.
2. Il presente regolamento si applica anche alle selezioni non concluse alla data della sua entrata in vigore, compatibilmente con il contenuto dei bandi e con lo stato di avanzamento delle procedure concorsuali. A tal fine, il Direttore opera una ricognizione delle selezioni non concluse e stabilisce con proprio atto le modifiche da apportare alle procedure concorsuali in atto.
3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali in materia.